



ORIGINALE

**AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**

Il giorno 13 1 DIC. 2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Vincenzo Ciamponi**, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore Sanitario Aziendale

N. 1804

**OGGETTO:** Emergenza Covid: Ordinanza del Presidente della Regione n. 95 del 30.10.2020 e n. 100 del 9.11.2020. Provvedimenti per l'anno 2021.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
richiamata

- la vigente normativa nazionale emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con legge n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibilità di procedere all'implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;
- la D.G.R. n. 602 del 25.10.2017 "Approvazione disciplinare tecnico" Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza";
- la D.G.R. n. 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-emergenze - Regione Abruzzo";
- le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 883 del 23.12.1978 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid-19;
- la relazione del Direttore Sanitario allegata e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DELIBERA**

1. **DI STIPULARE** per l'anno 2021 un accordo contrattuale con la Società SYNERGO S.r.l. avente sede in Pescara, alla p.zza Pierangeli, n. 1, finalizzato all'integrazione tra pubblico e privato dell'assistenza dei pazienti affetti da COVID-19;
2. **DI APPROVARE** l'allegato schema di accordo contrattuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'ufficio GACEP, al Servizio Economico e Finanziario ed all'Ufficio Affari Generali e Legali, al Presidente della Regione, all'Assessore alla Sanità e al Dipartimento Salute della Regione Abruzzo;
4. **DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

Il Direttore Sanitario f.f. della Asl di Pescara, Dott. Antonio Caponetti

**richiamata**

- la vigente normativa nazionale emergenziale ed, in tal senso, anche il DL n. 18 del 17 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed il DL n. 34 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. convertito con L. n. 97 del 17 luglio 2020 che prevedono la possibilità di procedere all'implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e, ove necessario, anche nelle strutture private accreditate nel rispetto delle modalità ivi dettagliate;
- la DGR n.602 del 25.10.2017 *"Approvazione disciplinare tecnico" Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza"*;
- la DGR 264 del 27.4.2018 *"Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze - Regione Abruzzo"*;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sempre relative all'emergenza Covid - 19;

**preso atto**

- della nota prot n. 117/2020 dello scorso 23 ottobre 2020 con la quale il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR) ha chiesto alle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo la disponibilità dei propri posti letto per l'emergenza Covid - 19;
- di quanto emerso in occasione della riunione dell'Unità di Crisi dello scorso 28 ottobre 2020 circa l'attuale compressione dei Presidi Ospedalieri Pubblici a causa della gestione dell'emergenza COVID - 19 e della prospettata ingravescenza, a livello nazionale e locale, dell'attuale situazione pandemica
- della nota della regione Abruzzo prot.n. 462225/20 del 30/12/2020 avente ad oggetto: "tetti di spesa provvisori di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza ospedaliera anno 2021. Comunicazioni ;

**richiamate**

- la nota del 6/11/2020 a firma del Coordinatore dell'area Covid , dr. Giustino Parruti e del Direttore Sanitario del Presidio Covid;
- la nota prot.n.0148809/20 del 6/11/2020 a firma congiunta tra la ASL n.02 e 03 , avente ad oggetto l'attuazione ordinanza n.95 del 30.10.2020, in allegato alla presente deliberazione;
- il riscontro, con parere favorevole , alla predetta corrispondenza da parte del RSR, prot.n. 126 del 7/11/2020

**rilevata**

la necessità di dar urgente esecuzione all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.95 del 30 ottobre del 2020 avente ad oggetto: *"Gestione dell'emergenza COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in*

*materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie" nonché all'ordinanza n.100 del 9/11/2020 avente ad oggetto: Gestione dell'emergenza COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.*


La necessità di potenziare il numero di posti letto non intensivi da mettere nella disponibilità dell'area metropolitana Chieti -Pescara in considerazione dei posti accreditati e/ autorizzati disponibili per accogliere pazienti COVID,;

**propone**

- 1) **DI STIPULARE** per l'anno 2021 un accordo contrattuale con la Società SYNERGO S.r.l., avente sede a Pescara in P.zza Pierangeli n.1, finalizzato all'integrazione tra pubblico e privato dell'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato schema di accordo contrattuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **DI INVIARE** copia del presente provvedimento all'Ufficio GACEP, al Servizio Economico e Finanziario ed all'Ufficio Affari Generali e Legali;
- 4) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutività.

Pescara, 31/12/2020

Il Direttore Sanitario f.f.  
Asl di Pescara  
Dott. Antonio Caponetti



**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE  
DI PRESTAZIONI ASSISTENZA COVID-19**

TRA

- la Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;

3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;

E

- la Società SYNERGO S.r.l., P.IVA. 00062520689, (di seguito indicata come "Erogatore privato"), con sede in Pescara, in persona del suo legale rappresentante, Dott. Luigi Pierangeli, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della predetta Società;

PRESO ATTO

- del contratto per l'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale 2019, approvato con delibera di GRA n. 367/2019 e con delibera di G.R.A. n. 348/2019 e sottoscritto dalle parti in data 10.3.2020, del quale si richiamano tutte le relative premesse che qui devono intendersi integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- della nota prot. RA/0040357/20 del 11.2.2020 con la quale la Regione Abruzzo, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, ha provvisoriamente determinato il budget di spesa del 2020 facendo riferimento a quello previsto e sottoscritto per l'anno 2019;
- dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 30 ottobre del 2020 avente ad oggetto: *"Gestione dell'emergenza COVID-19. Misure urgenti per la gestione dei pazienti COVID-19 nelle strutture ospedaliere regionali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie"*, le cui premesse devono intendersi anch'esse integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 100 del 9 novembre 2020 avente ad oggetto: *"Gestione dell'emergenza COVID – 19. Integrazione Ordinanza n.95/2020. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie"*, le cui premesse devono intendersi anch'esse integralmente trascritte e facenti parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- richiamata la nota RA462225/20 del 30/12/2020 avente ad oggetto i tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza ospedaliera anno 2021

## SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente contratto regola sotto il profilo giuridico ed economico l'acquisto di prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero per acuti e di specialistica ambulatoriale per pazienti affetti da COVID-19 presso lo stabilimento ospedaliero "Spatocco" del gruppo Synergo, nonché il trasferimento delle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera, cod.56, per pazienti non affetti da Covid19 presso lo stabilimento ospedaliero Pierangeli appartenente al medesimo gruppo.

Per quanto attiene alle prestazioni di riabilitazione intensiva ospedaliera (cod.56), si tratta di un trasferimento temporaneo e transitorio limitato al periodo di vigenza del presente accordo, di risorse organizzative, strumentali e di posti letto accreditati, dallo stabilimento Spatocco, allo stabilimento Pierangeli appartenente al medesimo gruppo Synergo, nei limiti dei posti letto accreditati presso lo stabilimento Pierangeli.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di riabilitazione ospedaliera presso la sede operativa di Pescara, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi e/o assensi e/o verifiche ad opera di altri Enti.

L'erogazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera (cod. 56) continueranno ad essere assoggettate alle prescrizioni contenute nei vigenti accordi contrattuali approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 8 *quinquies* D.lgs. n. 502/1992 e succ. mod.; le stesse verranno remunerate in applicazione di quanto disposto rispettivamente nella delibera di GRA n. 367/2019 e nella delibera di G.R.A. n. 348/2019 .

Le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali erogate a pazienti affetti da Covid sono erogate nei limiti del tetto di spesa individuato per l'anno 2020 di cui alla nota prot.n. 40357 dell'11 febbraio 2020, con esplicito riferimento alle discipline accreditate presso lo stabilimento Spatocco.

La rimodulazione dei posti letto di area medica per acuti attivi presso Spatocco quanto i posti letto di riabilitazione intensiva ospedaliera temporaneamente trasferiti presso Pierangeli (cod. 56) avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.L. 18/2020 e dall'art.4 del D.L.34/2020.

### **Art. 2 Durata**

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dalla sua sottoscrizione e sino al 31.01.2021 con facoltà di proroga su richiesta di parte pubblica.

### **Art. 3 Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. L'Erogatore concorda ed accetta che le prestazioni remunerabili, erogate a pazienti regionali affetti da Covid 19 in applicazione del presente accordo, siano ricomprese e non eccedano il tetto massimo di spesa attribuito alla struttura Spatocco per l'anno 2020, così come così prorogato

provvisoriamente anche per l'anno 2021 pari a euro € 11.602.671,00, corrispondente al *budget* destinato all'erogazione di prestazioni di ricovero ospedaliero e ambulatoriale;

2. Le prestazioni di riabilitazione intensiva (cod.56) temporaneamente erogate presso la struttura di Pierangeli, sono ricomprese nel budget assegnato alla medesima struttura e verranno remunerate nei limiti del tetto provvisorio di spesa per l'anno 2021 di cui nota RA462225/20 del 30/12/2020 che conferma il contenuto della nota prot.n. 40357 dell'11 febbraio 2020, e pari a €35.153.521,00 e nei limiti dei posti letto accreditati presso quest'ultima.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:

- a. il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre);
- b. il D. Lgs. 502/92, il D.P.R. 14 gennaio 1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32;
- c. il D. Lgs. n. 81/2008;
- d. il D. Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
- e. il valore del tetto di spesa di cui all'art.3;
- f. il D.L. 18/2020.
- g. il D.L. 34/2020

2. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.

3. L'erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di ospedalità, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 del presente accordo, è frazionato in mensilità, con l'oscillabilità massima del tetto mensile, anche con riferimento all'utilizzo flessibile dei posti letto accreditati per disciplina di cui alla LR 6/2007, nei limiti della capacità produttiva massima sempre dei posti letto richiesti dalla committenza

#### **Art. 6**

##### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, limitatamente a quelle destinate a pazienti affetti da COVID19, seguiranno il protocollo clinico assistenziale elaborato d'intesa con il Referente sanitario regionale per l'emergenza (RSR), allegato al presente contratto e di esso parte integrante e sostanziale

2. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 7**

##### **Obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy:

a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;

b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.

Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii..

#### **Art. 8**

##### **Ulteriori obblighi dell'Erogatore**

1. L'Erogatore si impegna:

– ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;

– a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;

– ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini e gestione del rischio clinico come da DCA 55/2016;

– a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;

– a rispettare l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell'art 27 comma 1-bis DL n.90 del 24/06/2014 convertito nella legge n.114 del 11/08/2014;



– a rispettare gli obblighi di cui alla L. 8-3-2017 n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie);

– ad assumere ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione o altra inadempienza determinata dalla sola esecuzione delle prestazioni, esonerando la Regione e le ASL.

2. L'Erogatore si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali e regionali ed, in particolare, i Modelli Gestionali previsti da NSIS. Per quanto attiene il personale si impegna a trasmettere i dati all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (IGOP) del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato attraverso il Sistema informativo SICO, secondo modalità e termini di invio stabiliti nella circolare al Conto annuale, adottata annualmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

3. A garanzia di un preciso ed efficace monitoraggio della produzione, l'Erogatore è tenuto ad allegare al file di produzione ASDO l'elenco analitico dei posti letto attivi al primo giorno del mese di riferimento, distinti per disciplina e regime di ricovero secondo la struttura del modello ministeriale HSP 13.

4. L'Erogatore ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi 90 giorni dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave.

5. Restano salvi gli altri obblighi informativi di cui al presente contratto.

6. I flussi di produzione dovranno indicare nelle SDO onere della degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparti di ammissione/dimissione il codice disciplina "20" da comunicare alle AA.SS.LL. competenti che censiranno nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza". Restano impregiudicati gli ulteriori debiti informativi che saranno ritenuti necessari da parte del RSR.

## **Art. 9**

### **Modalità di fatturazione**

1. L'Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo):

- quanto alle prestazioni di riabilitazione ospedaliera cod. 56, la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti economici previsti dal presente contratto e nei termini e secondo le modalità ordinarie stabilite nel contratto *ex art. 8 quinquies* del D.lgs. n. 502/1992 e succ. Mod. ;

- quanto alle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogate ai pazienti Covid-19, la fattura relativa al mese di riferimento recante l'importo di € 966.889,25, pari al dodicesimo del tetto di spesa previsto all'art. 3, comma 1, del presente contratto posta a carico del S.S.R..

2. La fattura relativa alle prestazioni COVID è trasmessa alla ASL territorialmente competente e all'ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

3. La ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Prima delle liquidazioni la ASL verifica la regolarità del DURC e richiede all'Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art 1 comma 39 L.n.243/2004; in caso di irregolarità per definitivo accertamento di violazioni contributive, la ASL provvede in conformità alla normativa vigente. Il "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
5. In caso di segnalata irregolarità retributiva la ASL attiva l'Ispettorato del Lavoro per le verifiche di competenza.
6. Spetta alla ASL attivare il procedimento amministrativo finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti sanzionatori di cui all'art 7 bis LR 32/2007 e ss.mm.ii. e dare comunicazione degli esiti alla Regione per i provvedimenti conseguenti.
7. Le prestazioni del presente contratto saranno fatturate separatamente, secondo le modalità regolamentate dallo schema contrattuale 2019 ( ex DGR 348/2019 ss.mm.ii.) e , ove applicabile, in ottemperanza alla DGR 124 del 4/3/2020 e le fatture dovranno recare in oggetto ed al campo della fattura elettronica "riferimento amministrazione" il codice "COV-20".

#### **Art. 10**

##### **Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento**

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DLgs 9/10/2002, n.231, così come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.

#### **Art. 11**

##### **Cessione dei crediti**

1. L' Erogatore ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo contrattuale all'Azienda USL competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente accordo contrattuale.

3. L'accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.

4. L'Azienda USL di pertinenza e la Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.

5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.

6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle modalità e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

#### **Art. 12**

##### **Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art.13.

#### **Art. 13**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento del presente accordo contrattuale:
  - a) l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
  - b) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 11 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
  - c) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall'articolo 12;
  - d) l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - e) l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'articolo 8 del presente accordo contrattuale;
  - f) l'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 6 del presente accordo contrattuale;
  - g) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento in corso di rapporto contrattuale;

h) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel presente accordo contrattuale;

i) l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.

3. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto ipso iure senza concessione di termini per dedurre.

4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'Erogatore.

5. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

#### **Art. 14**

##### **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di Pescara ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

#### **Art. 15**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.

#### **Art. 16**

##### **Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

#### **Art. 17**

##### **Elezione di domicilio**

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.

- L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [synergo.srl@pec.grupposynergo.com](mailto:synergo.srl@pec.grupposynergo.com)

- la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzione.generale@pec.asl1abruzzo.it

- la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aslpescara@postecert.it

Letto, approvato e sottoscritto

1. per l'Erogatore

Il Rappresentante legale

- per le Aziende Sanitarie Locali di:

2. Lanciano, Vasto, Chieti

Il Direttore Generale

3. Pescara

Il Direttore Generale

Se e per quanto possa occorrere l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17

- per l'Erogatore

Il Rappresentante legale

**Allegato B - Originale**

Il Direttore Amministrativo f.f., con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore Amministrativo f.f.  
(Dott. Vero Michitelli)

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. \_\_\_\_\_ del bilancio \_\_\_\_\_.

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.  
(Dott. Vero Michitelli)

X favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.  
(Dr. Antonio Caponetti)

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Vincenzo Ciampori

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Asl di Pescara in  
data 04 GEN, 2021 dove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Asl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- Direzione Sanitaria
- U.O.C. BILANCIO E GEST. EC. FINANZIARIA
- UOC Affari Generali e Legali

◦ G.A.C.E.P.

per conoscenza a:

- 
- 
- 

alla Giunta Regionale in data 04-01-2021 con nota prot. 0000545/21

0000545/21  
0000541/21

alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali  
Il funzionario incaricato

A.S.L. PESCARA  
Il Titolare della Posizione Organizzativa  
"Privacy e Trasparenza"  
Dott. Giovanni Modesti

